



CITTA' DI MESAGNE

(Provincia di Brindisi)

SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 38 del 14/11/2020

Oggetto: Ordinanza ex art. 50 c. 5 del d.lgs. 267/2000 finalizzata a prevenire episodi di assembramento nei pressi dei distributori automatici.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 7/10/2020 con la quale è stata prorogata sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i precedenti D.P.C.M. inerenti l'emergenza sanitaria, datati: 1.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 11.06.2020, 14.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 13.10.2020, 18.10.2020 e da ultimo 24 ottobre 2020 in vigore dal 26.10.2020 al 24.11.2020;

CONSTATATO che il comma 8 dell'art.1, D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni in L.14.07.2020, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

OSSERVATO che, l'art.1 comma 9, lett. ee) del D.P.C.M. 24.10.2020, stabilisce, tra l'altro, che *“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; [...] dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; [...] resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio [...] nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”*

CONSIDERATO CHE:

- in questa fase il rischio epidemiologico da Covid-19 sembra aver assunto su tutto il territorio nazionale una preoccupante portata e concretezza e impone un maggior impegno per la salvaguardia della salute dei cittadini;

- occorre, quindi, adottare misure di riduzione dello spettro di diffusione del virus ulteriori rispetto a quelle imposte nei citati DPCM;
- tanto è necessario nel perseguimento dello specifico obiettivo di prevenire il verificarsi di assembramenti in aree pubbliche, soprattutto presso i distributori automatici di alimenti e bevande, dove i cittadini, specialmente i più giovani, abitualmente sostano anche dopo aver acquistato i prodotti;

VISTO l'art.50 c.5 del D.Lgs. 267/200 – TUEL- che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui in premessa,

1. la chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. "cassette d'acqua" e di quelli situati presso le farmacie, parafarmacie, gli uffici, le caserme e le strutture sanitarie;

2. che le disposizioni del presente provvedimento si applichino dal 14.11.2020 e siano efficaci sino al 13.12.2020, salvo ulteriori provvedimenti;

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D. P. R. 24/11/1971 N. 1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on - line sull'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Brindisi;
- Al Sig. Questore di Brindisi;
- Ai Sigg. Consiglieri comunali;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Alla Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale;
- All'Asl Brindisi - Dipartimento di Prevenzione;
- Al Segretario Generale del Comune di Mesagne;

- Ai Capi Area del Comune di Mesagne.

Mesagne, **14/11/2020**

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3612 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 14/11/2020

IL MESSO COMUNALE/ADEDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.